



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE 4
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 000051 DEL 26/08/2025

OGGETTO: Apertura permanente del cosiddetto by pass di via della Stazione S.P. n. 26 di Castelfidardo sul fosso Rigo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

PRESO ATTO:

DELL'Ordinanza Dirigenziale n. 28 del 10.06.2025 che dispone la chiusura temporanea alla circolazione stradale della S.P. n. 26 di Castelfidardo tra il km 0+300 ed il km 0+600, in base a quanto stabilito dalla Provincia di Ancona, Ente proprietario della Strada, col proprio nulla osta prot. 11900 del 3.06.2025, conseguente agli interventi individuati dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2775 del 21.10.2022 volti alla risoluzione delle problematiche idrauliche legate al Fosso Rigo, in località Monte Camillone di questo Comune;

CHE contestualmente a quanto sopra è consentita la circolazione nel percorso stradale alternativo cosiddetto by pass a senso unico alternato, regolamentata da impianto semaforico temporaneo, esclusivamente in concomitanza agli orari di apertura del cantiere, stabiliti dalle ore 8.00 alle ore 17.30 eccetto sabato e festivi, al fine di assicurare un controllo sul regolare svolgimento della stessa da parte delle maestranze presenti;

CHE la percorrenza all'interno dell'area di cantiere e quindi anche sul percorso stradale alternativo cosiddetto by pass, dovrà essere vietata nel caso in cui siano emanate dalla Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Allerte meteo contenenti criticità di colore arancione;

CHE sono prevenute alla Provincia di Ancona le seguenti note da parte del Consorzio di Bonifica:

- Prot. n. 29242 del 18/07/2025, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione del D.L. relativa all'idoneità al transito veicolare, compresi mezzi pesanti, del tratto stradale provvisorio, con allegate le certificazioni e le prove attestanti l'osservazione delle prescrizioni di cui al nulla osta sopra richiamato;

- Prot. n. 30424 del 28/07/2025, con la quale è stata richiesta la revisione delle modalità di utilizzo del tratto di strada provvisorio, proponendo l'apertura permanente dello stesso a senso unico alternato, a mezzo di impianto semaforico, ed introducendo, quale ulteriore presidio di sicurezza, l'installazione di rilevatori del livello idraulico del Fosso Rigo, collegati allo stesso impianto semaforico, i quali in caso di innalzamento del livello idrico impediscano il transito;

- Prot. n. 32024 del 07/08/2025, con la quale è stata integrata la dichiarazione di ottemperanza sopra indicata, con una valutazione relativa alla sicurezza idraulica dell'attraversamento sul Fosso Rigo nel tratto di strada provvisorio.

CHE con nota prot. 17495 del 12.08.2025 la Provincia di Ancona ha revisionato il proprio nulla osta prot. 11900 del 3.06.2025, solamente nella parte relativa agli orari, consentendo quindi l'apertura permanente del cosiddetto by pass, a senso unico alternato, regolato a mezzo di impianto semaforico, previa installazione di un presidio di sicurezza (sensore di rilevazione del livello idraulico del fosso Rigo collegato all'impianto semaforico presente);

CHE con nota prot. 18153 del 25.08.2025 il Consorzio di Bonifica ha comunicato che la ditta esecutrice dei lavori ha provveduto all'installazione del presidio di sicurezza idraulica collegato all'impianto semaforico esistente, così come da nulla osta revisionato del 12.08.2025 prot. 17495;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica dell'Ordinanza n. 28 del 10.06.2025, solamente nella parte relativa agli orari, consentendo quindi l'apertura permanente del cosiddetto by pass, a

ORDINANZA
n. 000051 del 26/08/2025

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428
www.comune.castelfidardo.an.it - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



sensò unico alternato, regolato a mezzo di impianto semaforico, previa installazione di un presidio di sicurezza (sensore di rilevazione del livello idraulico del fosso Rigo collegato all'impianto semaforico presente) sulla base di quanto stabilito dalla Provincia di Ancona, proprietaria della Strada, col proprio nulla osta prot. 17495 del 12.08.2025;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica dell'Ordinanza n. 29 del 12.06.2025 e ripristinare l'Ordinanza n. 86/D del 3.10.2019 che vieta circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nei tratti interni della S.P. n. 10 Camerano Loreto attraversanti i centri abitati di S. Rocchetto e di Campanari e nelle strade comunali via Gandhi e via Brandoni (ex S.P. n. 10 Camerano Loreto) del centro abitato Crocette;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

a modifica dell'Ordinanza n. 28 del 10.06.2025 e n. 29 del 12.06.2025

1. L'apertura permanente del cosiddetto by pass, a senso unico alternato, regolato a mezzo di impianto semaforico, in seguito all'avvenuta installazione di un presidio di sicurezza (sensore di rilevazione del livello idraulico del fosso Rigo collegato all'impianto semaforico presente), sulla base di quanto stabilito dalla Provincia di Ancona, proprietaria della Strada, col proprio nulla osta prot. 17495 del 12.08.2025 e conseguente alla nota di avvenuta installazione del Consorzio di Bonifica prot. 18153 del 25.08.2025;
2. In tutto il tratto di centro abitato Monte Camillone e nel tratto del cosiddetto by pass è confermato il limite massimo di velocità di 30 km/h;
3. La percorrenza all'interno dell'area di cantiere e quindi anche sul percorso stradale alternativo cosiddetto by pass, dovrà essere vietata nel caso in cui siano emanate dalla Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - allerte meteo contenenti criticità di colore arancione;
4. La Ditta "Cav. ALDO ILARI srl" con sede in via Cafabbi n. 19 - 60041 Sassoferrato (AN), esecutrice dei lavori sarà responsabile del mantenimento in efficienza e della custodia del percorso stradale alternativo, oltre che del rispetto delle prescrizioni sopra riportate e dovrà mettere in atto tutte le misure e cautele per garantire il normale transito veicolare in sicurezza, ovvero provvedere anche alla immediata chiusura del percorso stradale alternativo e conseguente deviazione su strade idonee limitrofe, se si dovessero verificare allagamenti o altre avversità meteorologiche che ne dovessero compromettere il regolare transito in sicurezza;
5. La Ditta esecutrice dovrà farsi carico della risoluzione delle eventuali problematiche nel caso in cui la regolamentazione del traffico, dovuta alla presenza del cantiere, causi intralcio alla normale circolazione della vicina S.S. n° 16 Adriatica;
6. La ditta esecutrice, per l'installazione del cantiere stradale, dovrà conformarsi agli schemi di segnaletica stradale da cantiere del D.M. del 10.07.02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e dovrà apporre, mantenere e custodire la segnaletica, sia diurna che notturna, in conformità alle vigenti normative del Nuovo Codice della Strada e del regolamento di esecuzione e di attuazione e del suddetto D.M. del 10.07.02;
7. La segnaletica stradale temporanea da posizionare in base agli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Codice della Strada dovrà tener conto del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.02 e di quanto concordato con il Consorzio di Bonifica delle Marche e l'Ufficio Traffico di questo Comune;
8. Il responsabile dei lavori e/o degli interventi suddetti oggetto del presente atto, dovrà collocare tutta la segnaletica stradale occorrente e adottare a propria cura tutti gli accorgimenti



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, sollevando questo Ente da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi.
9. È fatto obbligo inoltre di coprire tutta la segnaletica stradale permanente e già esistente che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza e ripristinare, alla fine dei lavori, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto ed eliminando tutta quella temporanea;
 10. Il ripristino dell'Ordinanza n. 86/D del 3.10.2019 che vieta circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t nei tratti interni della S.P. n. 10 Camerano Loreto attraversanti i centri abitati di S. Rocchetto e di Campanari e nelle strade comunali via Gandhi e via Brandoni (ex S.P. n. 10 Camerano Loreto) del centro abitato Crocette;
 11. Dal 1.09.2025 in via delle Sgogge all'intersezione con via Rossini, il ripristino della corsia centrale di attestamento che permette la svolta a sinistra dei veicoli provenienti da via delle Sgogge;
 12. Dal 1.09.2025 i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale riprenderanno la normale circolazione in via della Stazione S.P. n. 26 di Castelfidardo;
 1. In via Rossini dall'intersezione con via XXV Aprile/delle Sgogge direzione centro e in via Donizetti fino all'intersezione con via Buoizzi, è soppresso il divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
 2. In attesa di ulteriori approfondimenti resta confermato in via Murri direzione centro il senso unico di circolazione dall'intersezione con via Gandhi/Brandoni all'intersezione con via Nobel, in seguito alla Delibera di G.M. n. 85 del 16.07.2025;

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente Ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l'esecuzione, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.

Di essa ne è data relazione con l'indicazione della data e dell'ora.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo.

È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento

Per. Ind. Luca Finaurini

Castelfidardo, 26/08/2025



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
BOCCHINI RANIERI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ORDINANZA

n. 000051 del 26/08/2025